

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2012 del 30 marzo 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/93/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d'ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all'importazione nell'Unione o ai paesi terzi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/394/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, che modifica la decisione 2009/821/CE in relazione all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces ⁽⁴⁾.
- (5) La decisione di esecuzione 2011/215/UE abroga la decisione 2000/25/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

1) il testo del punto 87 (Decisione 2000/25/CE della Commissione) della parte 1.2 è soppresso;

2) al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32011 D 0093**: Decisione 2011/93/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 37 dell'11.2.2011, pag. 25),

— **32011 D 0394**: Decisione di esecuzione 2011/394/UE della Commissione, del 1° luglio 2011 (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 45).»;

3) dopo il punto 149 [regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto il seguente punto:

«150. **32011 D 0215**: Decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d'ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all'importazione nell'Unione o ai paesi terzi (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/93/UE, delle decisioni di esecuzione 2011/215/UE e 2011/394/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 207 del 2.8.2012, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 37 dell'11.2.2011, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 5.7.2011, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA
